DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 1988

che ripristina, per quanto concerne la peste suina classica, lo status di talune parti del territorio della Repubblica federale di Germania

(88/187/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina [1], modificata da ultimo dalla direttiva 87/489/CEE [2], in particolare l'articolo 4 ter, paragrafo 1, lettera c),

considerando che, con la decisione 82/838/CEE [3], il Consiglio ha riconosciuto talune parti del territorio della Repubblica federale di Germania come ufficialmente indenni da peste suina o indenni da peste suina;

considerando che, in conseguenza della constatazione di focolai di pesta suina classica nelle regioni di Braunschweig, Lüneburg e Hannover, le quali nell'allegato I della decisione 82/838/CEE erano elencate come ufficialmente indenni dalla malattia, la Commissione aveva sospeso lo status della regione di Braunschweig con la decisione 83/221/CEE [4] e lo status delle regioni di Lüneburg e Hannover con la decisione 85/218/CEE [5];

considerando che è ormai trascorso un periodo di sei mesi dall'eliminazione dell'ultimo focolaio e che i suini vaccinati sono stati eliminati nelle regioni di Braunschweig, Lüneburg e Hannover;

considerando che l'analisi della situazione epidemiologica permette di considerare che la malattia è stata eliminata nelle regioni in questione;

considerando che si può pertanto ripristinare per tali regioni lo status di regioni ufficialmente indenni da peste suina;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Lo status di regione ufficialmente indenne da peste suina è ripristinato per le regioni di Braunschweig, Lüneburg e Hannover, nella Repubblica federale di Germania.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

---

(1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.
(2) GU n. L 280 del 3. 10. 1987, pag. 28.
(3) GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 27.
(4) GU n. L 121 del 7. 5. 1983, pag. 29.
(5) GU n. L 97 del 4. 4. 1985, pag. 61.